

Penale Sent. Sez. 2 Num. 22985 Anno 2021

Presidente: CERVADORO MIRELLA

Relatore: TUTINELLI VINCENZO

Data Udiienza: 21/12/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MORZILLO PIETRANTONIO

avverso l'ordinanza del 23/07/2020 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG FRANCA ZACCO
che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso (conclusioni scritte)

~~udito il difensore~~

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza 30.06.2020 del GIP del Tribunale di Napoli in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in relazione ai capi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'incolpazione, alla sussistenza delle esigenze cautelari, alla scelta della misura custodiale massima.

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato articolando i seguenti motivi.

2.1. Questione di legittimità costituzionale degli artt. 266 - 267 cod proc pen con riguardo all'art. 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 e all'art. 4 comma 1 lettera a n. 1 del D.lgs. 216/2017 così come modificato dall'art. 9 comma 2 lett. a D.L. 53/2019, convertito in L. 77/2019 in relazione al diritto alla privacy di terzi estranei; per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 2, 3, 13,14 e 15 Cost. al principio europeo di proporzionalità e alla violazione della privata dimora di cui all'art. 614 cod pen; garantita dagli artt. 2, 23, 24 e 15 Cost. e art. 6 e 8 CEDU.

2.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla violazione e falsa applicazione del principio europeo di proporzionalità

Secondo il ricorrente, la già proposta questione di illegittimità costituzionale risulterebbe conseguenza della indifferenziata estensione dell'attività di captazione autorizzata in materia di criminalità organizzata in conseguenza del fatto che avrebbe potuto essere oggetto di intercettazione anche il domicilio di terzi estranei alle indagini. Su tale punto, la Corte non si sarebbe pronunciata.

Afferma inoltre che il Tribunale del riesame non avrebbe spiegato in che modo le sezioni unite SCURATO abbiano risolto la questione della compatibilità dello strumento delle intercettazioni in materia di criminalità organizzata rispetto al principio europeo di proporzionalità. Infatti, secondo la prospettazione difensiva, ci si troverebbe di fronte a un mezzo di ricerca atipico privo di normazione e sperequato rispetto alla ordinaria attività di intercettazione perché porterebbe a trasformare lo strumento da mezzo di ricerca della prova a mezzo della ricerca di indizi di commissione del reato risultando quindi incompatibile con la normativa vigente (il ricorrente si richiama alla pronuncia della Corte EDU HORVATIC vs CROATIA in data 17 ottobre 2013, depositata il 17 gennaio 2014,application n. 36044/2009).

2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 12-270 comma primo-271-371 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla dedotta inutilizzabilità delle captazioni per inconferenza dell'oggetto di indagine rispetto alla "OCC impugnata". La difesa afferma l'inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate con RIT 2829/2018 in quanto tali attività non sono state disposte nell'ambito del procedimento 33822/2018 RGNR DDA ma nel diverso procedimento 540484/2018 mod. 44 successivamente inserito a modello 21 al numero 33822/2018 e in cui non compare come indagato il MORZILLO, sulla scorta di una ipotesi di reato riferibile al traffico di stupefacenti ed ad attività illecite per fatti diversi da quelli contestati con l'ordinanza custodiale impugnata. Infatti, i decreti si riferirebbero ad attività estorsiva in danno di soggetti diversi dalle odierne persone offese e commessi in luoghi diversi da quelli in cui fa riferimento l'ordinanza cautelare. Ne conseguirebbe l'impossibilità di invocare l'operatività dell'art. 270 cod. proc. pen. non trattandosi di procedimento connesso. Inoltre, parlando l'art. 270 del codice di rito di "risultati" ed essendo l'attività captativa ancora in corso, mancherebbero i presupposti di applicabilità della norma. Infine, il passaggio dal modello 44 al modello 21 del fascicolo nel cui contesto erano state autorizzate le intercettazioni avrebbe imposto la emanazione di nuovo decreto e non la mera comunicazione del passaggio medesimo agli uffici che curavano le intercettazioni.

2.3. Violazione di legge anche in relazione all'art. 6 Carta EDU e vizio di motivazione per violazione della catena di custodia, carenza di verbalizzazione, mancanza dei verbali descrizioni delle operazioni di intrusione relativi alle intercettazioni contestate.

La difesa afferma che il Tribunale territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il ricorrente non aveva indicato il RIT oggetto di contestazione quando tale specificazione era contenuta le pagine 5-6 della memoria depositata in udienza; inoltre, essendo unica l'autorizzazione di intercettazioni a mezzo di captatore informatico, l'individuazione dell'ambito della contestazione non lasciava adito a dubbi; dubbi che nemmeno il riesame avrebbe avuto avendo stigmatizzato con dovizia di particolare i passaggi salienti della contestazione.

Il ricorrente conclude che l'ordinanza impugnata dovrebbe essere annullata perché l'attività di intercettazione telematica passiva non sarebbe stata dettagliatamente descritta essendo presenti in atti i soli verbali di inizio e fine operazione così mancando quelli delle operazioni preliminari, descrittivi della metodologia di infezione, del tipo di programma utilizzato, delle operazioni di installazione e disinstallazione degli stessi. Censura anche la mancanza di idonea motivazione circa la indispensabilità di tale mezzo di ricerca della prova. Lamenta inoltre la omessa motivazione in punto mancanza del decreto ministeriale

finalizzato alla definizione dei requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni tramite trojan il che renderebbe impossibile sindacare la idoneità degli strumenti in concreto utilizzati. Sul punto, afferma che il rinvio alla disciplina derogatoria prevista per il caso di delitti di criminalità organizzata non potrebbe spingersi sino al punto di legittimare mezzi di ricerca della prova, (il captatore informatico) caratterizzati da fattori di moltiplicazione esponenziale delle vulnerabilità del compendio probatorio giacché tale metodologia sarebbe *“estremamente permeabile se allocata in server non sicuri o, peggio, delocalizzati, come nel caso di specie, laddove la delocalizzazione risulta per tabulas”*.

2.4. Violazione dell'art. 267 comma primo cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione al RIT 2829 e inutilizzabilità del dato acquisito.

La difesa afferma che l'ordinanza impugnata non spiegherebbe quali sarebbero le ragioni che hanno reso necessaria le attività di captazione e per cui non sarebbe stata sufficiente la normale intercettazione telefonica. Sul punto, infatti, secondo la difesa, irrilevanti sarebbero situazione di urgenza e gravità dell'imputazione temporanea. Inoltre, mancherebbe la motivazione in ordine alla idoneità della metodologia utilizzata per l'installazione e l'attivazione del software perché impedirebbe alla difesa di sindacare la genuinità dello strumento genetico di installazione da remoto

2.5. Violazione dell'art. 267 comma primo cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza del requisito probatorio e per contraddittorietà degli esiti di identificazione del prevenuto, illegittimità in inutilizzabilità del RIT 2043/2018 e, in via derivata, dei RIT 2594/2018 e 2829/2018.

Secondo la difesa, il rinvio operato da entrambi i giudici territoriali al decreto del PM e alla allegata nota dei carabinieri del 16 ottobre 2018 n. 39/27 dimostrerebbe la mancanza di una autonoma valutazione e quindi l'illegittimità dell'ordinanza impugnata. Inoltre, l'attività di monitoraggio del ricorrente sarebbe iniziata senza alcun collegamento con l'attività di indagine pregressa perché a carico di questi non vi era alcun grave indizio idoneo a fondare l'attività di intercettazione tanto più dovendosi considerare che la scheda da cui era partita la telefonata minatoria era intestata soggetto terzo effettivamente esistente e mai sentito dalla PG. Sul punto, risulterebbero irrilevanti le dichiarazioni LANNI (soggetto che aveva dichiarato che l'utenza de qua era stata utilizzata dal ricorrente per chiamarlo per conto della moglie per fissare l'appuntamento nel proprio esercizio di parrucchiere) perché non sarebbe comprensibile la ragione per cui i giudici avrebbero escluso che l'utenza fosse usata da più persone ovvero che le telefonate non fossero fatte del ricorrente.

Ne conseguirebbe che l'autorizzazione sarebbe stata svolta per meri fini esplorativi irrilevante rimanendo il fatto che detta utenza avesse avuto relazioni con le utenze delle persone offese in quanto tra le utenze in commento c'erano già precedenti stabili relazioni che avrebbero dovuto far escludere il coinvolgimento dell'utenza 380-1877647.

Nemmeno il fatto che nel periodo prossimo all'attentato tale utenza avesse generato traffico poteva ritenersi decisivo perché non si spiegherebbe perché non è stato accertato il tipo di rapporto tra l'indagato e il DI SIMONE e la stessa nota dei CC richiamata in sede di decreto di intercettazione sarebbe "cedevole" perché diceva soltanto che *"molto probabilmente le telefonate di minaccia erano state effettuate dal MORZILLO nelle date negli orari sopraindicati"*. Il fatto che vi fosse solo una probabilità escluderebbe la idoneità della situazione indiziaria a fondare il decreto di intercettazione.

2.6. Violazione di legge e inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche di cui al RIT 2403/2018.

La difesa afferma che il RIT 2403/2018 sarebbe carente di tutti i requisiti imposti dalla legge. In particolare, non risulterebbe che il giudice abbia preso cognizione del contenuto del provvedimento che egli stesso aveva richiamato condividendone le osservazioni; di conseguenza, il decreto non avrebbe dato conto degli argomenti per i quali riteneva di far ricorso le intercettazioni stesse. Inoltre, spesso il GIP ha omesso di autorizzare l'uso del captatore informatico in sede di proroga così rendendosi utilizzabili parte delle intercettazioni eventuali acquisite con il software spia.

2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla individuazione degli interlocutori delle conversazioni captate.

In particolare, secondo la difesa, mancherebbero gli elementi esterni di intelligibilità della conversazione, valore probante del contenuto captato, verosimiglianza delle affermazioni captate alla luce del fatto che l'ipotesi delittuosa configurata risulterebbe meramente ipotetica in conseguenza del dettato della informativa 39/27 più volte richiamata nell'ambito del motivo precedente. In sostanza, l'ordinanza sarebbe illegittima e incompleta perché alla identificazione del ricorrente gli operanti sarebbero pervenuti essenzialmente attraverso la conoscenza della sua voce e per effetto delle sole dichiarazioni LANNI e senza sentire il formale intestatario dell'utenza telefonica.

Quanto poi alla possibilità degli operanti di riconoscere la voce del MORZILLO, deve comunque rilevarsi la mancanza di competenze tecniche specifiche sul riconoscimento della voce in capo agli operatori di PG e il fatto che i nastri sarebbero caratterizzati da rumori di fondo e voci che si accavallano. Inoltre, in atti non sarebbe stata acquisito un campione di voce della persona

sottoposta alle indagini da confrontare con quella "bersaglio" e quindi risulterebbe dubbia la paternità delle conversazioni captate comunque ascoltata sulla scena del crimine. L'ordinanza impugnata sarebbe quindi illegittima anche perché non spiegherebbe perché non sono stati svolti ulteriori accertamenti sul punto e perché l'attribuzione della identità fonica sarebbe avvenuto in un momento in cui gli agenti non avevano ancora familiarizzato con le voci captate.

2.8.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza relativi alla tentata estorsione in danno di DE SIMONE Mario contestata al capo 1).

La difesa afferma che l'ordinanza sarebbe illegittima perché non spiegherebbe per quale motivo la diversa lettura difensiva non troverebbe elementi di riscontro né per quale motivo la proposta di incontro col DE SIMONE non possa essere letta in chiave difensiva.

La difesa ribadisce le contestazioni in punto identificazione del ricorrente affermando anche che sarebbe illogico pensare che costui utilizzasse la stessa scheda telefonica sia per operazioni illecite che per operazioni illecite e comunque perché questa avrebbe potuto essere in uso a soggetti diversi. Inoltre, il comportamento del ricorrente e il rifiuto opposto all'invito del DE SIMONE di incontrarsi al Bar di Tufara dimostrerebbe l'estraneità del ricorrente stesso ai fatti il Tribunale nemmeno avrebbe considerato tali contestazioni. Inoltre, irrilevante sarebbero la circostanza della consegna della patente "sopra la caserma" richiamata dal Tribunale del riesame perché il DE SIMONE non si era recato presso alcuna caserma. Risulterebbe anche impossibile escludere la ricollegabilità dell'attentato del 24 settembre 2018 a quello dell'agosto 2017 in danno del cognato del DE SIMONE. Da ciò sarebbe agevole desumere che il ricorrente nulla aveva a che fare con tale episodio.

Inoltre, sarebbero state travisate o comunque male interpretate le conversazioni intercorse tra il ricorrente e il DE SIMONE e tra il ricorrente e il TESTA (tra l'altro, soggetto non raggiunto da ordinanza custodiale). In particolare, la conversazione 9157 del 22 settembre 2018 in cui si fa riferimento a un soggetto che dovrebbe "cacciare i soldi prima" si riferirebbe a vicenda del tutto diversa riferita dalla difesa tanto che il ricorrente parla utilizzando la terza persona singolare. La conversazione 9379 del 23 settembre 2018 risulterebbe riscontrare l'interpretazione proposta dalla difesa nella parte in cui il ricorrente dice "non voglio fare la figura con questo ragazzo".

Ancora, il Tribunale del riesame non avrebbe spiegato l'incompatibilità tra il bossolo e l'ogiva in quanto reperti trovati in punti diversi distanti né l'incompatibilità tra il calibro dell'arma usata e quelle nella disponibilità dell'indagato.

2.8.2. Violazione di legge vizio di motivazione per erronea valutazione dei gravi indizi di colpevolezza relativi alla tentata estorsione in danno di GIACOMO BUONANNO contestata al capo 2).

La difesa ritiene insufficienti sul punto i richiami fatti dal Tribunale del riesame alle dichiarazioni DI MAURO (che aveva notato una 500L Bianca la sera dell'attentato) nonché gli esiti delle intercettazioni telefoniche che vedevano impegnato il ricorrente. In particolare, il richiamo alle intercettazioni non fornirebbe spiegazione concreta dell'interpretazione data alle stesse e dimostrerebbe la mancanza di un vaglio critico da parte dei giudici territoriali. Inoltre, le dichiarazioni del DI MAURO, non avendo costui identificato la targa del veicolo né essendo stato presente al momento dell'esplosione, non potrebbero essere considerate elemento significativo. Ancora, dal testo delle intercettazioni, risulterebbe che l'automobile non erano nella disponibilità del ricorrente bensì della nipote che alle 21.25 telefonava allo stesso ricorrente per avere informazioni sull'autonomia della stessa e sapere se il carburante era sufficiente per arrivare a Sant'Agata dei Goti. Non sarebbe comprensibile dove i due si sarebbero incontrati per scambiarsi l'auto e quindi dovrebbe concludersi che il ricorrente aveva noleggiato l'auto in favore della nipote come del resto confermato dalla conversazione 1926 del 23 ottobre 2018 in cui il ricorrente informa la carrozzeria che sarà lui a riportare la macchina quando la nipote gliela restituirà.

Non sarebbe possibile comprendere perché il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto più significativi alcuni passi della conversazione di altri. Sarebbe da considerarsi neutra la circostanza per cui il cellulare si è spento nel momento prossimo all'attentato essendo possibile che la batteria si fosse scaricata. Risulterebbe contraddittoria l'ordinanza del riesame rispetto a quella del GIP sulla individuazione del movente. Il riesame si contraddirebbe nell'individuare la presenza di una lettera minatoria mai denunciata dalla persona offesa. L'esame delle intercettazioni tra il BUONO e il ricorrente (in particolare i progressivi 539 32 54 057 del 7 dicembre 2019) evidenzerebbe inoltre come sia sempre il BUONO a telefonare al BUONANNO e le conversazioni con il ricorrente siano avvenute in momenti sganciati dai fatti.

2.8.3. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla valutazione di gravità indizi di colpevolezza relativi alla tentata estorsione in danno di Avicola MAURO contestata al capo 3) dell'incolpazione.

La difesa afferma che risulterebbe non spiegata della diversa valutazione di credibilità delle dichiarazioni del coimputato ZAMPELLA rispetto a quelle del ricorrente. Infatti, anche con riferimento alle dichiarazioni del coimputato, avrebbe dovuto ritenersene la natura strumentale perché la principale finalità del

dichiarante era quella di ispirare un più mite trattamento sanzionatorio derivante dalla collaborazione. Tra l'altro, il Tribunale del riesame nemmeno avrebbe considerato che le dichiarazioni del chiamante in correità sarebbero per lo meno parzialmente mendaci laddove costui ha negato di conoscere il BUONO che invece nomina spesso nell'ambito delle intercettazioni ottenute col captatore informatico.

Aggiunge la difesa che avrebbe dovuto tenersi in considerazione la notizia proveniente da fonte confidenziale per cui la vicenda avrebbe dovuto essere inquadrata nelle minacce ricevute anni prima dalla medesima parte offesa da parte dei fratelli CUOZZO, noti pregiudicati della zona, e che ricollegava alla figura di PICCOLO Giuseppe le minacce medesime; notizia nemmeno presa in considerazione dal Tribunale del riesame.

Sarebbero poi state travisati gli esiti delle intercettazioni di cui al RIT 2043/2018-non rinvenuto in atti - nella parte in cui ritiene che il riferimento alla *fatica* debba intendersi fatto alla attività estorsiva. Sarebbe stata travisata anche l'intercettazione 21488 del 30 ottobre 2018 che vedeva protagonista il coindagato ZAMPELLA perché avrebbe dovuto prendersi in considerazione la possibilità che costui avesse messo in contatto il ricorrente con un noto pregiudicato del casertano e che il ricorrente stesso sia vittima a sua volta di estorsioni come sarebbe riscontrato dalla nota vocale inviata il 7 novembre 2018 alle 15:10 riportata a pagina 29 del ricorso.

Sarebbe stata travisata la conversazione di cui al progressivo 21471 del 30 ottobre 2018 perché erroneamente i giudici territoriali avrebbero ritenuto presenti riferimenti all'attività estorsiva ai danni della azienda avicola mentre gli indagati parlavano di una macelleria con la conseguenza che l'azione estorsiva sarebbe ricollegabile esclusivamente allo ZAMPELLA

Il Tribunale non avrebbe infine considerato la compatibilità degli spostamenti attribuiti agli indagati in relazione allo stato dei luoghi e in relazione alle singole celle agganciate dalle utenze cellulari.

Elemento comunque significativa sarebbe anche il fatto che nelle intercettazioni ambientali non vi è traccia di voci di soggetti diversi dal ricorrente il che dovrebbe far escludere il fatto che costui abbia potuto incontrarsi con altri coindagati nell'ambito degli spostamenti che gli sono attribuiti.

2.8.4. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza relativi alla tentata estorsione in danno di TECNOPROJECT srl contestata al capo 4) anche perchè sarebbe lo stesso Tribunale del riesame ad affermare, a pagina 36 dell'ordinanza impugnata, la mancanza di una sufficiente gravità indiziaria per imputare al ricorrente "l'attentato del 20 novembre 2018".

Il ricorrente afferma che proprio le considerazioni del Tribunale del riesame avrebbero imposto, in sede di dispositivo, che si dichiarasse l'estraneità del ricorrente rispetto della condotta contestata al capo 4) dell'imputazione. Infatti, sarebbe erronea l'attribuzione al ricorrente della richiesta estorsiva avanzata nell'ottobre 2018 perché la richiesta raccontata dalle persone offese (quale offerta intermediazione nei confronti delle persone offese laddove volessero regolarizzarsi nel pagamento del pizzo onde evitare ritorsioni) non avrebbe - a parere della difesa - natura estorsiva essendo piuttosto una disinteressata proposta di aiuto tanto più che il ricorrente in quell'occasione non assunse alcun atteggiamento prevaricatore o intimidatorio e accettò il rifiuto delle controparti che evidentemente non avevano considerato la condotta come un'estorsione. Nemmeno significativa sarebbe l'intermediazione di LUCIANO Pietro e le conversazioni intercettate tra costui e il ricorrente perché in esse il ricorrente stesso si lamenta del trattamento ricevuto dalle persone offese e si risente per l'atteggiamento delle stesse ma nulla dice in punto richiesta estorsiva.

Travisate sarebbero anche le intercettazioni sulla base delle quali il Tribunale della libertà ha attribuito al ricorrente l'incendio del furgone della ditta delle persone offese in data 7 dicembre 2018. Infatti, il MORZILLO nell'intercettazione del 4 dicembre, farebbe riferimento una banda della cui presenza sul luogo dei fatti non vi è riscontro e il teste RICCI avrebbe riferito della presenza di una persona sola e quindi avrebbe escluso la presenza proprio del ricorrente.

Inoltre, vi sarebbe un'incertezza sulla interpretazione delle intercettazioni perché il riferimento al bar Moulin Rouge sarebbe equivoco perché nella zona esistono due locali della medesima catena e quindi sarebbe possibile che il ricorrente stesse svolgendo un'attività estorsiva ai danni di un altro soggetto e nemmeno si sarebbe proceduto alla localizzazione della posizione dei singoli interlocutori.

Inconferente sarebbe la conversazione 2009544 del 22 novembre 2018 relativa al RIT 2829 perché la conoscenza dei luoghi da parte dell'indagato non potrebbe essere ricollegata al sopralluogo effettuato il giorno prima.

Infondata e inverosimile sarebbe la possibilità di ascrivere al ricorrente i fatti dell'11 dicembre 2018 in relazione al fatto che l'uso della espressione "con il panno davanti" risulterebbe equivoca. Comunque, il riesame avrebbe ritenuto

non equivoche le conversazioni intercettate in relazione alla possibilità di ritenere il ricorrente coinvolto nei fatti del 20 novembre 2018 secondo una valutazione che andrebbe estesa all'intero impianto accusatorio relativo al capo 4).

2.8.5. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza relativi alla tentata estorsione in danno di TOMMASO CORRARO di cui al capo 5) della incolpazione.

Secondo la difesa, dal tenore delle intercettazioni sarebbe agevolmente desumibile che la persona offesa sapeva l'autore reale degli attentati era il BUONO tanto che il padre di costui chiedeva al figlio come mai la persona offesa l'avesse fissato in modo strano e dovendosi comunque rilevare che solo il BUONO aveva rapporti con la persona offesa.

I giudici territoriali non avrebbero inoltre tenuto conto della ricostruzione offerta da fonte anonima in ordine alle responsabilità di altri soggetti per quanto riguarda i fatti contestati.

Ancora, il riferimento fatto dal ricorrente alla persona offesa nel corso dell'intercettazione del 16 novembre 2018, RIT 2829, evento 1482226, riguarderebbe commenti del tutto estranei ai fatti per cui si procede tanto che si fa riferimento anche a terzi rispetto a questioni non precisate che il ricorrente commenta.

Ne consegue la presenza di un apparato indiziario equivoco e inidoneo a fondare la misura cautelare.

Inoltre, il fatto che il Tribunale del riesame abbia escluso la presenza di gravi indizi in ordine alla detenzione dell'arma utilizzata per commettere il reato avrebbe dovuto portare ad escludere la sussistenza di indizi in relazione all'esplosione di arma da fuoco all'indirizzo dell'abitazione della persona offesa.

Superficiale sarebbe l'interpretazione delle intercettazioni (conversazione 2102083 RIT 2829 del 23 novembre 2018) laddove si fa riferimento alle "teste di leone" o ai "leoni" perché non sarebbe stato accertato se vi siano strutture simili in altri luoghi diversi da quelli interessati ai fatti.

Irrilevante sarebbe la conversazione 2102739 perché il riferimento alla persona offesa potrebbe essere interpretato nel senso che il ricorrente, probabilmente venuto a conoscenza di alcune circostanze relative ai rapporti fra il BUONO e il CORRARO "volesse evitare che l'amico si impelagasse in spiacevoli situazioni così facendolo riflettere sulla possibilità di risolvere il tutto mediante un intermediario".

Irrilevante sarebbe riferimento al passamontagna nella conversazione 26 novembre 2018 numero 2353226 perché non vi sarebbe alcun indizio che l'oggetto della conversazione fosse l'attentato alla persona offesa e comunque

l'esclusione della imputazione del possesso dell'arma relativamente a tale episodio avrebbe dovuto portare escludere la gravità degli indizi.

Nessuna rilevanza avrebbe la foto inviata via WhatsApp al ricorrente poco prima dell'attentato perché non vi sarebbe la possibilità di ricollegare la stessa ai fatti contestati.

2.8.6. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza relativi al porto detenzione illegittima di arma in relazione al solo capo 2) e in conseguenza della mancata menzione in sede di dispositivo della esclusione della sussistenza di gravi indizi in relazione al capo 6) rispetto ai capi 4) e 5).

Il ricorrente afferma essere incomprensibile quale sia la prova dell'utilizzo dell'arma in occasione dei fatti di cui al capo 2) dovendosi anche considerare che lo stesso riesame dà atto del mancato ritrovamento dell'arma. Nemmeno sarebbe possibile imputare al ricorrente le armi sequestrate a carico di altre persone (MECCARIELLO, FALZARANO e VERNILLO); armi che comunque non ricomprenderebbero una pistola calibro 7.65. Avrebbe comunque dovuto considerarsi il tenore delle intercettazioni laddove il ricorrente afferma di mancare dalla cosiddetta masseria da circa 10 anni e si lamenta che il suocero MECCARIELLO Giuseppe nascondeva le armi senza che nessuno ne conoscesse il reale nascondiglio. Inoltre, il fatto che nelle intercettazioni risulti che il BUONO abbia portato al ricorrente la sera dell'attentato un flex e un compressore non potrebbe essere concludente perché tali oggetti sono diversi da una pistola calibro 7,65.

L'ordinanza dovrebbe infine essere censurata perché in sede dispositivo non ribadisce l'esclusione della sussistenza di gravi indizi dell'utilizzo delle armi in contestazione per la commissione dei fatti di cui ai capi 4) e 5)

2.9. Violazione di legge in relazione all'art. 416 bis cod. pen. (così letteralmente il ricorso laddove il riferimento sarebbe verosimilmente da intendersi dell'art. 416 bis.1) e vizio di motivazione in relazione alla impossibilità di configurare l'aggravante per carenza degli elementi costitutivi.

Il ricorrente afferma non potersi ritenere sussistente l'aggravante del metodo mafioso perché l'arma utilizzata non è mai stata ritrovata e comunque il riesame ha escluso la sussistenza di un delitto di porto detenzione di armi in relazione ai capi 4 e 5.

Mancherebbe inoltre la forza di intimidazione tipica del metodo mafioso come dimostrato dal fatto che la fattispecie estorsiva sarebbe rimasta a livello di tentativo e dal fatto che le persone offese abbiano opposto un rifiuto alle richieste medesime e proprio tale rifiuto sarebbe qualificante, secondo la giurisprudenza di questa Corte proposta dal ricorrente (il ricorrente si richiama in

particolare dalle sentenze Sez. 2 22 ottobre 2018 n. 48068 e 14 ottobre 2015 n. 45321 e Sez. 6, 1 marzo 2017 n. 14249).

Le condotte non sarebbero idonee a esercitare una forte pressione psicologica sulle vittime e comunque mancherebbero indicatori oggettivi (atteggiamento dell'agente, notorietà della vicinanza dello stesso ad associazioni mafiose) da cui desumere il carattere mafioso della minaccia stessa tanto più dovendosi con Lorenzi ritenere che il clan Pagnozzi è stato smembrato e danni non sono state definite all'autorità infiltrazioni mafiose nel tessuto economico sociale (cfr. pag. 46 del ricorso)

2.10. Violazione di legge in riferimento agli artt. 192-274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

Il ricorrente afferma inspiegabile la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed in particolare:

- quanto al pericolo di inquinamento probatorio, rileva come la misura sia intervenuta in un momento della fase delle indagini in cui tutte le prove, ivi compresi i riscontri, sono stati assicurati giustizia;
- quanto al pericolo di fuga, l'ordinanza nulla dice e comunque non vi è nessun elemento indicativo della volontà dell'indagato di sottrarsi giustizia;
- quanto al pericolo di reiterazione del reato, non vi sarebbe alcun elemento per affermare la possibilità che l'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie tanto più dovendosi considerare il fatto che il ricorrente vanta un unico precedente risalente nel tempo.

Inoltre, non vi sarebbe alcuna prova della vicinanza dell'indagato ad ambienti di criminalità organizzata;

3. Il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Franca ZACCO, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Le contestazioni articolate nei primi tre motivi di ricorso attinenti alla legittimità delle intercettazioni tramite trojan sotto diversi aspetti e la stessa eccezione di illegittimità costituzionale articolata in relazione alla asserita violazione del "principio europeo di proporzionalità" si risolvono – di fatto – in una richiesta di revisione degli approdi della giurisprudenza di legittimità da ultimo pronunciatasi sul tema e risultano comunque.

2.1. Va adeguatamente premesso che – nel caso di specie – il c.d. captatore informatico risulta essere stato utilizzato unicamente per svolgere intercettazioni ambientali che costituiscono l'unico esito conosciuto e contestato dell'attività

medesima. Ne deriva che non appartengono al novero del rilevante e del devoluto tutte le tematiche attinenti alle ulteriori peculiarità del software trojan utilizzabile per le intercettazioni non rientrando nell'oggetto del giudizio acquisizioni diverse dalle conversazioni fra presenti.

2.1.1. Questa Corte (si vedano in particolare le sentt. Sez. 5, n. 35010 del 30/09/2020 Rv. 280398 - 01, MONACO e n. 32426 del 24/09/2020 Rv. 279779 - 01, GUADADIELLO) risulta essersi già pronunciata sulla gran parte delle questioni proposte dalla difesa, prendendo le mosse dai principi di diritto espressi nella sentenza delle Sezioni Unite Scurato che hanno evidenziato che l'intercettazione caratterizzata da tali modalità si configura come "*sostanzialmente di natura ambientale*" (Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016 Rv. 266905 - 01 Imp. Scurato).

2.1.2. Risulta principio di diritto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui le operazioni esecutive di installazione degli strumenti tecnici atti a captare le conversazioni tra presenti risultano implicitamente autorizzate ed ammesse con il provvedimento che dispone l'intercettazione, costituendo una delle naturali modalità attuative di tale mezzo di ricerca della prova, senza la necessità di una specifica autorizzazione in punto modalità (cfr. Sez. 6, n. 14547 del 31/1/2011, Di Maggio, Rv. 250032; Sez. 1, n. 24539 del 9/12/2003, dep. 2004, Rigato, Rv. 230097; Sez. 2, n. 21644 del 18/02/2013, Badagliacca, Rv. 255541; Sez. 1, n. 38716 del 02/10/2007, Biondo, Rv. 238108; Sez. 4 n. 47331 del 28/09/2005, Cornetto, Rv. 232777; Sez. 6, n. 4397 del 10/11/1997, Greco, Rv. 210062). Tali operazioni costituiscono quindi atti materiali rimessi alla contingente valutazione della polizia giudiziaria, non essendo necessario indicare le modalità dell'intrusione negli ambiti e luoghi privati ove verrà svolta l'intercettazione poiché la finalità di intercettare conversazioni telefoniche e/o ambientali consente all'operatore di polizia la materiale intrusione, per la collocazione dei necessari strumenti di rilevazione nei luoghi oggetto di tali mezzi di ricerca della prova. L'omessa documentazione delle operazioni svolte dalla polizia giudiziaria non dà quindi luogo ad alcuna nullità od inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali (Sez. 6, n. 39403 del 23/6/2017, Nobile, Rv. 270941; Sez. 6, n. 41514 del 25/9/2012, Adamo, Rv. 253805) risultando queste del tutto equipollenti a intercettazioni ottenute tramite la collocazione di microspie riguardando la modifica delle modalità esecutive delle captazioni un aspetto meramente tecnico (Sez. 6, n. 45486 del 8/3/2018, Romeo, Rv. 274934).

In altre parole, l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazioni tra presenti rende superflua l'indicazione delle modalità da seguire nell'espletamento dell'attività materiale e tecnica da parte della polizia giudiziaria, mentre la prova

6

delle operazioni compiute nel luogo e nei tempi indicati dal giudice stesso e dal Pubblico Ministero è offerta dalla registrazione delle conversazioni intercettate (sul tema, cfr. Sez. 2, n. 21644 del 18/02/2013, Badagliacca, Rv. 255541; Sez. 1, n. 38716 del 02/10/2007, Biondo, Rv. 238108; Sez. 4 n. 47331 del 28/09/2005, Cornetto, Rv. 232777, Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, Romeo).

2.1.3. Quanto alla violazione della privacy connessa alla lamentata fraudolenza del mezzo utilizzato per carpire le conversazioni intercettate ed intromettersi nel dispositivo elettronico-obiettivo, è sufficiente ribadire che – così come già da tempo è stato affermato in tema di intercettazioni ambientali - la finalità di intercettare conversazioni telefoniche e/o ambientali consente all'operatore la materiale intrusione negli ambiti medesimi per la collocazione dei necessari strumenti di rilevazione della prova senza che sia necessario precisare le modalità di intrusione delle microspie (Sez. 6, n. 41514 del 25/9/2012, Adamo, Rv. 253805; cfr. anche le già citate Sez. 6, n. 14547 del 2011, Di Maggio e Sez. 1, n. 24539 del 2004, Rigato; nonché Sez. 6, n. 39403 del 2017, Nobile) e che quindi è coerente all'attività autorizzata il fatto che l'operatore di polizia ovvero un suo delegato si introduca, anche da remoto, nel target indicato nel decreto autorizzativo del giudice per installare il trojan mediante le modalità tecniche necessarie e utilizzando gli strumenti tecnologici opportuni senza la necessità di ulteriori provvedimenti (cfr. Sez. 6, n. 14547 del 31/1/2011, Di Maggio, Rv. 250032; Sez. 1, n. 24539 del 9/12/2003, dep. 2004, Rigato, Rv. 230097).

2.1.4. Dunque, è possibile ribadire (sulla base della linea interpretativa già segnata dalle sezioni unite SCURATO e dalle pronunce della quinta sezione di questa Corte sopra richiamate) che:

- le questioni relative all'installazione degli strumenti tecnici per l'intercettazione - come nella specie il virus trojan - in relazione all'obiettivo da intercettare non attengono alla fase autorizzativa dell'attività investigativa demandata al giudice per le indagini preliminari, né alla verifica dei presupposti di legittimità delle intercettazioni, bensì alla fase esecutiva, già coperta dall'autorizzazione a disporre le stesse intercettazioni;
- la fase esecutiva è consegnata alle prerogative del Pubblico Ministero che può delegare la polizia giudiziaria alle operazioni materiali di installazione tecnica degli strumenti (software, hardware, trojan) idonee a dar vita, in concreto, alle intercettazioni;
- eventuali modifiche degli strumenti già indicati nel decreto autorizzativo del GIP come quelli da utilizzare per eseguire le captazioni possono essere disposte dallo stesso Pubblico Ministero;

- le operazioni di collocazione e disinstallazione del materiale tecnico necessario per eseguire le captazioni, anche tramite virus trojan, costituiscono atti materiali rimessi alla contingente valutazione della polizia giudiziaria, consentiti dalla finalità pubblica di procedere ad attivare il mezzo di ricerca della prova anche quando consistono in un'intrusione da parte degli agenti incaricati dell'esecuzione in luoghi privati o altrui o, come nel caso del captatore informatico, in dispositivi informatici tramite inserimento di un software spia; l'omessa documentazione delle operazioni svolte dalla polizia giudiziaria non dà luogo ad alcuna nullità od inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali.

2.1.5. L'invasione della sfera privata dell'intercettato e di terzi risulta pienamente legittima dal punto di vista del bilanciamento tra l'interesse pubblico all'accertamento di gravi delitti, tutelato dal principio dell'obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost e il principio di inviolabilità della sfera di riservatezza e segretezza di qualsiasi forma di comunicazione previsto dall'art. 15 Cost. (cfr. in tema ancora di intercettazioni ambientali Sez. 2, n. 21644 del 18/02/2013, Badagliacca, Rv. 255541; Sez. 1, n. 38716 del 02/10/2007, Biondo, Rv. 238108; Sez. 4 n. 47331 del 28/09/2005, Cornetto, Rv. 232777; Sez. 6, n. 6071 del 21/1/2004, Parisi, Rv. 227651; Sez. 6, n. 4397 del 10/11/1997, dep. 1998, Greco, Rv. 210062). È stato fra l'altro pacificamente ritenuto che l'interesse pubblico all'accertamento di gravi delitti giustifichi anche la incidenza sul diritto di proprietà privata, previsto dall'art. 42 Cost., avuto riguardo alla lamentata, illecita utilizzazione - mediante l'intercettazione con virus trojan - dell'hardware e dell'energia da questo assorbita.

2.1.6. Conforme a tali principi risulta anche la giurisprudenza della Corte costituzionale. Infatti, già la sentenza n. 20 del 2017 del giudice delle leggi rilevava come i diritti di «libertà» e «segretezza» della «corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione», oggetto del diritto «inviolabile» tutelato dall'art. 15 Cost. (citando le sentenze n. 366 del 1991 e n. 81 del 1993), al pari di ogni altro diritto costituzionalmente protetto, possano essere soggetti a limitazioni, purché disposte «per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge», poiché, se così non fosse, «si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette» (sentenza n. 85 del 2013). Per questo, la «Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi», nel rispetto dei canoni di proporzionalità e di ragionevolezza

(sentenza n. 85 del 2013), sussistente qualora l'intervento limitativo posto in essere sia strettamente necessario alla tutela di quell'interesse e sia rispettata la duplice garanzia» della riserva assoluta di legge e della riserva di giurisdizione (sentenza n. 366 del 1991)."

2.1.7. E' quindi la stessa Corte Costituzionale ad affermare che «sono, dunque, i mezzi di ricerca della prova a dover essere coperti da riserva di legge, ma non le specifiche modalità attuative, influenzate da materiali questioni pratiche o di sviluppo tecnologico, a godere della medesima riserva, rimanendo evidente, peraltro, che l'unico profilo oggetto di verifica di costituzionalità sia quello relativo al fatto che "il legislatore abbia operato in concreto un bilanciamento tra il principio costituzionale della tutela della riservatezza nelle comunicazioni e l'interesse della collettività, anch'esso costituzionalmente protetto, alla repressione degli illeciti penali, senza imporre limitazioni irragionevoli o sproporzionate dell'uno o dell'altro (sentenza n. 372 del 2006)".

2.1.8. Quanto ai profili relativi alla necessità o meno di individuare preventivamente i luoghi entro i quali si svolgeranno le intercettazioni tramite trojan, deve rilevarsi che le operazioni autorizzate attengono a reati per i quali non è necessario - ai fini della legittimità e utilizzabilità dell'intercettazione svolta in privata dimora - che sia in corso l'attività criminosa. Il dettato normativo, infatti, come indicato più volte dalle Sezioni Unite nella citata sentenza Scurato e nella successiva elaborazione di questa Corte (in particolare sez. 5, sent. 35010/2016 cit.), non si riferisce alle intercettazioni cd. ambientali facendo riferimento ai luoghi ove esse avvengono, bensì le individua facendo ricorso alla locuzione intercettazione tra presenti, svincolando l'autorizzazione dall'indicazione dei luoghi, irrilevante rimanendo che in essi si svolta o meno l'attività delittuosa perché, nel caso in esame, si tratta di delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo e quindi rientranti nel dato normativo dell'art. 13 DL 152/91 secondo l'interpretazione sancita dalle stesse SS UU Scurato.

2.1.9. Non vi è motivo, dunque, per non ribadire le affermazioni delle Sezioni Unite Scurato, che il ricorrente mira a confutare, secondo cui, limitatamente ai procedimenti per delitti di criminalità organizzata, è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti - mediante l'installazione di un "captatore informatico" in dispositivi elettronici portatili (ad es. personal computer, tablet, smartphone, ecc.) - anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 cod. pen., pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l'attività criminosa (cfr. Rv. 266905).

2.1.10. Nemmeno la giurisprudenza della Corte EDU postula la necessità di una preventiva individuazione dei luoghi in cui si svolgano tali tipi di intercettazioni limitandosi piuttosto ad affermare che le garanzie minime che la legge nazionale deve apprestare nella materia delle intercettazioni riguardano la predeterminazione della tipologia delle comunicazioni oggetto di intercettazione, la ricognizione dei reati che giustificano tale mezzo di intrusione nella privacy, l'attribuzione ad un organo indipendente della competenza ad autorizzare le intercettazioni con la previsione del controllo del giudice, la definizione delle categorie di persone che possono essere interessate, i limiti di durata delle intercettazioni, la procedura da osservare per l'esame, l'utilizzazione e la conservazione dei risultati ottenuti, la individuazione dei casi in cui le registrazioni devono essere distrutte (cfr., Corte EDU, 31/05/2005, Vetter c. Francia; Corte EDU, 18/05/2010, Kennedy c. Regno Unito): elementi - questi - oggetto di specifica valutazione da parte del legislatore interno e - per quanto rilevante al momento dell'autorizzazione - da parte dello stesso GIP.

2.1.10.1. Tali considerazioni palesano irrilevanza e manifesta infondatezza della articolata questione di legittimità costituzionale. In primo luogo, perché l'articolazione della stessa fa riferimento a una inesistente interpretazione della norma interposta. In secondo luogo, perché si fa riferimento a un regime di autorizzabilità delle intercettazioni diverso rispetto a quello previsto per i delitti rientranti nel novero di quelli indicati dal comma 2 bis dell'art. 51 cod proc pen. che trovano la loro disciplina nell'art. 13 del d.l. n. 151 del 1991, convertito dalla legge nr. 203 del 1991. Infine, perché i profili rilevanti nel caso di specie non attengono a una "*ispe-perqui-intercettazione*", secondo l'espressione utilizzata dalla difesa, ma a una pura e semplice intercettazione ambientale in relazione a profili su cui la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha già avuto modo di pronunciarsi.

2.1.11. Quanto alle doglianze in punto violazione del principio di proporzionalità dell'intervento attraverso intercettazioni ambientali (sebbene attraverso lo strumento del captatore informatico), risulta che il giudice abbia dato correttamente atto - in via diretta e per relationem - della insussistenza di alternativi mezzi di indagine, ben al di là di formule stereotipate in considerazione della mancanza di riferimenti di luogo certi, delle precauzioni utilizzate dai loquenti e della allora sussistente incertezza in ordine alle persone impegnate nelle attività illecite.

2.1.12. Nemmeno sussiste sul punto la violazione di alcun profilo del disposto della Dichiarazione dei diritti dell'Uomo. La Corte EDU, anche in relazione a modalità di intercettazione altamente invasive e operate da soggetti non direttamente collegati ad attività giurisdizionali, individua il limite delle

legislazioni nazionali nel disciplinare l'intercettazione di comunicazioni nella necessità di un contenuto «sufficientemente chiaro e dettagliato» della disciplina, in grado di «offrire ai cittadini un'indicazione adeguata in ordine alle circostanze nelle quali l'autorità pubblica ha il potere di ricorrere a tali misure», anche con riferimento ai «potenziali destinatari delle intercettazioni» e ai luoghi da sorvegliare elettronicamente (cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, 10 febbraio 2009, Iordachi e altri c. Moldavia, e Corte europea dei diritti dell'uomo, 4 dicembre 2015, Zacharov c. Russia).

La Corte di Strasburgo tiene quindi conto delle circostanze concrete, quali natura, la portata e la durata delle eventuali misure, i motivi necessari per disporle, le autorità competenti ad autorizzarle, eseguirle e controllarle, e il tipo di rimedio previsto dal diritto nazionale (Roman Zakharov c. Russia [GC], § 232; İrfan Güzel c. Turchia, § 85 e – in relazione alla questione delle c.d. intercettazioni di massa delle comunicazioni, Centrum För Rättvisa c. Svezia*, §§ 99-110).

Nel contesto della sorveglianza segreta da parte delle autorità pubbliche, il diritto interno deve quindi fornire protezione da arbitrarie ingerenze nei diritti della persona ai sensi dell'articolo 8 (Khan c. Regno Unito, §§ 26-28) e deve fornire alle persone indicazioni adeguate sulle circostanze e le condizioni nelle quali le autorità pubbliche hanno la facoltà di ricorrere a tali misure segrete (ibid.).

Appare appena il caso di segnalare come – in via generale e astratta – la legislazione in tema di intercettazioni ambientali risulta valutare specificamente tutti gli elementi sopra riportati e come – nel caso di specie – vi sia l'indicazione, nei provvedimenti autorizzatori, dei motivi che rendevano indispensabile l'intercettazione delle conversazione fra presenti rimanendo – come già detto – le modalità di acquisizione aspetti meramente esecutivi e l'indicazione dei luoghi per effetto della persona dell'indagato giustificata dalla tipologia delle incolpazioni e dalla conseguente impossibilità di superare altrimenti le situazioni ambientali in cui le condotte stesse si inserivano.

2.1.13. Quanto alla lamentata mancata emanazione del decreto ministeriale attuativo del d.lgs. n.216 del 29 dicembre 2017 previsto dall'art. 89 delle disposizioni di attuazione del cod. proc. pen., che fa obbligo, proprio per tutelare la genuinità e correttezza delle operazioni di intercettazione tramite uno strumento così invasivo quale il captatore informatico, di indicare nel verbale di esecuzione delle operazioni di intercettazione, il tipo di programma software impiegato (potendo essere impiegati solo quei programmi conformi ai requisiti tecnici indicati con decreto del Ministero della Giustizia) ed i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni, indicando anche esplicitamente

6

regole per il trasferimento dei dati e per la disattivazione del captatore, deve osservarsi quanto segue.

In primo luogo, il ricorrente fa riferimento a statuizioni che, a seguito dell'ultimo differimento operato dall'art. 1 del decreto-legge n. 28 del 2020, riguardano esclusivamente i procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020 mentre il procedimento de quo risulta essere stato iscritto in data precedente.

In secondo luogo, la previsione - in sede di delega - della possibilità di utilizzare soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione che tenga costantemente conto dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che tale programma si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo standard idonei di affidabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia risulta ad oggi essere non ricollegabile ad alcuna previsione di nullità.

Per altro verso, le sezioni unite SCURATO hanno esaustivamente evidenziato come, ai fini della determinazione del regime di utilizzabilità del captatore informatico in procedimenti precedenti all'entrata in vigore della cosiddetta riforma delle intercettazioni, debba farsi riferimento alle norme in materia di intercettazione ambientale che risultano nel caso di specie essere stata ampiamente valutate ed applicate.

2.2. Le contestazioni articolate nel secondo motivo di ricorso risultano di fatto affrontate nei paragrafi che precedono dovendosi unicamente aggiungere che correttamente il Tribunale del riesame rileva sussistere l'indicazione - in sede di autorizzazione - di ampi profili di coinvolgimento del MORZILLO: situazione con cui l'articolazione del motivo di ricorso nemmeno si confronta omettendo di richiamare specifici passaggi argomentativi del decreto medesimo e/o della informativa richiamata.

2.2.1. Quanto alla utilizzabilità delle intercettazioni svolte in altri procedimenti, risulta corretta la motivazione del provvedimento impugnato che fa riferimento al fatto che nel caso di specie vengono in considerazione delitti per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Sul punto, le contestazioni della difesa risultano manifestamente infondate posto che i profili di connessione dei procedimenti richiamati nell'art. 270 cod proc pen risultano di fatto alternativi al diverso parametro costituito dalla previsione dell'arresto in flagranza. Sulla questione risulta essersi pronunciata in maniera netta e lineare la giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte (si veda in particolare Sez. U, Sentenza n. 51 del 28/11/2019 - dep. 02/01/2020 - Rv. 277395 - 01, CAVALLO).

2.2.2. Quanto alla contestazione afferente al fatto che le intercettazioni originariamente svolte in procedimento a carico di ignoti debbano essere

considerate come svolte in procedimento diverso allorché vi sia iscrizione degli indagati e "passaggio" dal modello 44 al modello 21, deve rilevarsi che questa Corte ha già avuto modo di precisare che, in tal caso, il procedimento rimane unico e l'iscrizione costituisce esito di attività di indagine connessa all'originaria "notitia criminis con la conseguenza che non risulta possibile ritenere alcuna diversità tra l'uno e l'altro procedimento (Sez. 2 -, Sentenza n. 674 del 06/11/2019 - dep. 10/01/2020 - Rv. 277786 - 01).

2.2.3. Quanto alla doglianza per cui non sarebbe stata registrata nei decreti contestati il passaggio del procedimento dal mod. 44 al mod. 21 (e quindi la formale iscrizione nel registro degli indagati di soggetti autori dei reati ipotizzati), deve rilevarsi che tale situazione non inficia comunque la sussistenza dei presupposti delle intercettazioni - correlate alla presenza di indizi di commissione del reato e non di colpevolezza - né la possibilità di individuare (anche in conseguenza delle considerazioni svolte nel precedente sottoparagrafo) il procedimento in cui le stesse si inseriscono.

2.2.4. Quanto alla deduzione per cui vi sarebbe l'inutilizzabilità delle intercettazioni svolte nel procedimento 540484/2018 in quanto oggetto di indagine ancora non conclusa, deve rilevarsi come il fatto che la norma indichi che il parametro dell'utilizzabilità è costituito dai "risultati" non implica un riferimento agli esiti delle indagini del procedimento intero quanto piuttosto agli esiti delle intercettazioni in quanto tali il che rende palese l'infondatezza della doglianza.

2.3. I profili di ritenuta illegittimità dei decreti di intercettazione articolati nel terzo motivo di ricorso sono già stati affrontati nei punti 2.1. e ss. cui si rinvia.

2.4. I profili articolati nel quarto motivo di ricorso in relazione al RIT 2829/2018 risultano già valutate nei punti che precedono e comunque sono meramente reiterative di questioni già valutate e congruamente risolte dai giudici territoriali che hanno correttamente valorizzato *"la possibilità di utilizzare i risultati delle intercettazioni disposte nell'ambito di un determinato processo limitatamente ai procedimenti diversi, relativi all'accertamento di reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, tra i quali rientrano sicuramente le estorsioni contestate in questa sede"*. Sul punto, è agevole richiamare la più recente e conforme giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte (Sez. U , sent. n. 51 del 28/11/2019 Rv. 277395 - 01, Cavallo).

2.5. Del tutto infondate anche le doglianze articolate nel quinto motivo di ricorso posto che correttamente il provvedimento impugnato risulta rilevare che gli indizi risultano indicati *"mediante il rinvio al decreto del PM e alla nota allegata della Compagnia CC di Montesarchio del 16.10.2018 n. 39/27, da cui emergeva il*

*coinvolgimento nei fatti oggetto di investigazioni del Morzillo, il quale risultava anche avere contatti frequenti e reiterati con tale *Ciro non meglio identificato*”). Sul punto, deve ricordarsi opportunamente che la legge richiede la sussistenza di indizi in ordine alla sussistenza di un reato rispetto a cui le utenze intercettate risultano collegate e non indizi di colpevolezza e che viene esplicitato nel decreto il profilo di pertinenza della utenza intercettata e i motivi di estensione del mezzo di ricerca della prova. Nel caso di specie – infatti – nemmeno il ricorrente mette di fatto in dubbio che proprio l’utenza intercettata (n. 3801877647) risultasse avere avuto contatti con quelle di soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda e che fosse altrimenti impossibile fare chiarezza su tali coinvolgimenti. Stanti tali premesse, le ulteriori contestazioni sulla sussistenza o meno di una intestazione fittizia desumibile al momento del decreto autorizzativo risulta del tutto irrilevante posto che la prospettata necessità degli approfondimenti investigativi a mezzo intercettazione risulta comunque immutata anche a non considerare tale elemento e che il riconoscimento del soggetto che utilizzava la scheda risulta essere stato operato dalla PG anche in sede di intercettazione secondo modalità del tutto legittime, dovendosi ricordare che, ai fini dell’identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, incombendo sulla parte che lo contesti l’onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 2, Sentenza n. 12858 del 27/01/2017 Rv. 269900 – 01).*

Nel caso di specie, pluralità delle intercettazioni e protrarsi delle indagini sono elementi logici oggettivi a riscontro del riconoscimento che non risultano di fatto intaccati da alcuna concreta prospettazione da parte del ricorrente.

2.6 Del tutto infondato anche il sesto motivo

2.6.1. Deve al proposito rilevarsi come nel motivo di ricorso si affermi di non aver rinvenuto il “RIT 2043” senza specificare quando e dove esso sia stato richiamato e senza indicare in che modo gli esiti delle relative intercettazioni possano essere considerati rilevanti e decisivi ai fini della decisione. Tali omissioni determinano – in primo luogo – la genericità del motivo in quanto, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato logicamente corretta, il ricorrente si richiama a principi pienamente condivisibili ma non fa riferimenti concreti a passaggi della decisione specifici limitandosi a lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternativa senza indicare specifiche carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione (Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015 Rv. 264441 – 01) con la conseguenza che il ricorso così formato non si sostanzia in una

6

ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi altri ricorsi straordinari (Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017 - dep. 06/03/2018 - Rv. 272725 - 01).

2.6.2. In secondo luogo, va ribadito il principio di diritto per cui, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti la nullità o inutilizzabilità di un atto, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Sez. 2, Sent. n. 7986 del 18/11/2016 Rv. 269218 - 01); ciò perché il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente la nullità dell'atto o l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità (Sez. 2, Sent. n. 30271 del 11/05/2017 Rv. 270303 - 01 conf. n. 37694 del 2008 Rv. 241299, n. 18764 del 2014 Rv. 259452, n. 41396 del 2014 Rv. 260678, n. 3207 del 2015 Rv. 262011, n. 7986 del 2017 Rv. 269218).

2.6.3. Quanto al richiamo per relationem operato in sede di decreti autorizzativi e di proroga, rimane comunque da segnalare che rimane legittima la motivazione "per relationem" dei decreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del P.M. ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'"iter" cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova (Sez. 5, Sentenza n. 36913 del 05/06/2017 Rv. 270758 - 01; Sez. 2 -, Sentenza n. 26139 del 03/05/2019 Rv. 276975 - 02), dovendosi ancora una volta rilevare che, nel caso di specie, il motivo di ricorso nemmeno riporta specifici passaggi motivazionali dei decreti impugnati tali da far ritenere che la relatio sia sostanzialmente "al buio" ovvero che vi sia una erronea percezione o valutazione degli atti richiamati.

Allo stesso modo generica è la doglianza relativa alla mancata autorizzazione della "telematica passiva" e alla mancata motivazione dei provvedimenti di proroga che - ancora una volta - nemmeno permette di individuare quale sia decreto asseritamente viziato.

2.7. Palesemente infondato anche il settimo motivo. Legittime le operazioni di identificazione fonica alla stregua del già richiamato principio per cui, ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il

giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incumbendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 2, Sentenza n. 12858 del 27/01/2017 Rv. 269900 – 01).

Sul punto, sussiste nel provvedimento impugnato una motivazione congrua e adeguata (*l'attività captativa ha consentito agli agenti e agli ufficiali di PG addetti al servizio di ascolto e di riascolto delle medesime di "familiarizzare" con la voce del Morzillo (...), riconoscendone il timbro, l'intensità e le altre caratteristiche (accento, inflessione, sesso, età), così da consentire di ricondurre agli stessi tutte le conversazioni intercettate che gli vengono ascritte e, per altro verso, a conferma e riprova della "bontà" di tale criterio di attribuzione della paternità dei colloqui captati, viene in rilievo la circostanza che tali indagati vengono spesso indicati con il nome di battesimo.*)" Alla stregua di tale motivazione – fra l'altro – è possibile individuare un profilo di riscontro – dato dal nome di battesimo degli indagati emergenti dalle intercettazioni – con cui il ricorrente nemmeno si confronta. Manca inoltre – da parte della difesa – l'indicazione di elementi significativi atti a supportare la contestazione relativa alla identificazione come sopra richiamata.

2.8. La formulazione dell'ottavo motivo di ricorso, con cui si contesta la gravità indiziaria in ordine alle singole incolpazioni e la mancata valutazione delle ipotesi alternative offerte dalla difesa risulta inammissibile.

2.8.a. Va al proposito ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724) È quindi possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994).

Nel caso di specie, l'interpretazione offerta dai giudici territoriali risulta rispettosa della portata letterale delle varie conversazioni prese in considerazione, corretta nella individuazione della portata logica e lessicale delle singole espressioni, logica nella valutazione del modo in cui le singole conversazioni si inseriscono nella più globale valutazione del contenuto del

fascicolo processuale e in essa trovano profili di coerenza e conferma. Di conseguenza, sul punto, l'apparato motivazionale risulta pienamente logico e conforme a consolidate massime di esperienza.

Per altro verso, la difesa non ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023).

2.8.b. Più in generale, l'articolazione del medesimo motivo di ricorso risulta ispirato a una rilettura del contenuto del fascicolo processuale non perché vi sia un effettivo vizio di stampo logico nella valutazione dei singoli atti nell'ambito dei provvedimenti impugnati quanto piuttosto in considerazione di una diversa valorizzazione del contenuto delle intercettazioni.

Va però ricordato che il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, del tema probatorio (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178).

Nel caso in esame le deduzioni operate dal ricorrente non individuano un effettivo vizio motivazionale, posto che la valutazione realizzata in sede di merito non omette alcuno dei dati informativi rilevanti, né risulta formulata in modo contraddittorio o parcellizzante

Il ricorso in punto valutazione delle gravità indiziaria, articolato in fatto, è quindi inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) non potendosi peraltro ritenere insussistente il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza sulla base di una inammissibile valutazione separata ed atomistica dei vari dati probatori, sussistendo motivazione che adeguatamente evidenzia come tali dati, coordinati ed apprezzati globalmente secondo logica comune, risultino idonei a dimostrare il fatto se coordinati organicamente (Sez. 2, Sent. n. 9269 del 05/12/2012, dep. 27/02/2013, Rv. 254871).

2.8.1 Quanto alle contestazioni afferenti al capo 1), la formulazione del ricorso appare ispirata proprio a una logica artatamente parcellizzata degli elementi processuali. Certa risulta l'individuazione dell'utenza n. 3801877647, che, in data 25 settembre 2018, alle ore 14.15.31, effettivamente, aveva contattato quella della moglie del De Simone. Certa la presenza di contatti tra tale utenza e quella poi risultata essere utilizzata dal MORZILLO. Certe le dichiarazioni del LANNI che ricollegano l'utenza al MORZILLO. Certa la presenza di intercettazioni sull'utenza del MORZILLO in cui è chiaro il riferimento a una situazione corrispondente all'imputazione ("*ma quello li caccia i soldi --- o no? ... Mario*"). Certo il fatto che la conversazione 10547 del 26 settembre 2018 evocata dalla difesa non abbia alcun significato se non interpretata alla luce delle precedenti intercettazioni come proposto dal Tribunale e dal GIP. Certo risulta che, dall'analisi dei tabulati dell'utenza in uso al MORZILLO, emergeva che la sera dell'attentato, tale utenza abbia agganciato delle celle compatibili con la posizione dell'abitazione del De Simone salvo essere spenta in prossimità dell'attentato per poi essere riaccesa dopo circa un paio d'ore, così come accaduto anche in altre vicende qui in esame, e in particolare in quella ai danni di Buonanno Giacomo. Risulta quindi logica e coerente l'ordinanza impugnata allorché evidenza come gli elementi a carico siano plurimi e univoci, desume che il Morzillo è stato colui che ha effettuato la telefonata anonima alla compagna del De Simone con la quale ha sostanzialmente rivendicato la paternità dell'attentato del 25 settembre 2018, che lo stesso il 25 settembre 2018 era presente nelle circostanze di spazio e di tempo in cui veniva commesso l'attentato, dopo avere ripetutamente contattato la parte lesa incontrandosi anche con la stessa.

Rispetto a tali elementi, le alternative spiegazioni della difesa risultano del tutto sganciate dal contenuto del fascicolo processuale, per altro verso attinenti a profili irrilevanti e comunque non appaiono considerare il peculiare particolare – costituito dalla presenza di simili circostanze in altra vicenda estorsiva ai danni di altra parte offesa, il Buonanno – e quindi evidenziano ampi profili di aspecificità.

2.8.2. Quanto alla sussistenza della gravità indiziaria in relazione alla estorsione ai danni del BUONANNO, sussiste motivazione adeguata in particolare in relazione agli esiti delle intercettazioni in atti (in particolare, la "*conversazione n. 869549 del 9.11.2018, (...) in cui il Morzillo e il Buono così si esprimono a un certo punto: MORZILLO:... (detta e dice:)" e dici per gli auguri di natale" (ridono entrambi) " mi dispiace per il sinistro a te capitato ma ti voglio rammentare che ti stiamo aspettando per un incontro al più presto possibile (...) (si sente che digita una tastiera di videoscrittura) MORZILLO:... (detta e dice:)" con il boss della mala" BUONO:... (detta e dice:)" (...), i ragazzi hanno fame " MORZILLO:... (detta e*

dice:)"(...) " e Ciccio dopo 10 giorni ci dobbiamo andare a fare qualche altra cosa, hai capito.... (...) MORZILLO: basta Ciccio quello è il messaggio, quando più scriviamo più hanno da leggere, quelli devono leggere poco. BUONO: si scrivi pure VEDI DI NON FARE LA FINE DELLA SARACINESCA"). Logica e coerente a tali premesse risulta la motivazione nella parte in cui il Tribunale valuta "la paternità della telefonata anonima del 20 novembre 2018 (...)" alla luce della "conversazione n. 3200344 del 6.12.2018, in cui il Morzillo e il Buono parlano in questi termini: (...) Morzillo: (...) ne Ciccio, il Macellaio se non viene per NATALE, a gennaio, a Natale bisogna fare "una crismola ferma può'metterlo in testa" (fa riferimento a bomba)."

Appare evidente come le valutazioni contenute nel provvedimento impugnato contengano una valutazione completa ed esaustiva degli elementi in atti e delle intercettazioni la cui valutazione appare logica, lineare e rispettosa della portata letterale delle stesse.

2.8.3. Anche in ordine al contestato capo 3), sussiste nel provvedimento impugnato motivazione adeguata che palesa la presenza di elementi molteplici e univoci in conseguenza della convergenza delle dichiarazioni delle persone offese che riconoscevano lo ZAMPELLA come autore della richiesta estorsiva, delle dichiarazioni dello ZAMPELLA in ordine al fatto di essere un emissario del MORZILLO, degli esiti delle pregresse intercettazioni telefoniche (cfr. conversazione n. 1687627/2 del 19.11.2018)

Del tutto irrilevante il fatto che -nel contesto del progressivo 21471 del 30 ottobre 2018 - gli indagati parlassero di una macelleria perché è logico ritenere che non facessero distinzioni semantiche tra macellazione di bovini e macellazione di carni di pollo.

2.8.4. Palesemente infondate anche le contestazioni in punto gravità indiziaria relativa al capo 4). Risulta infatti assolutamente lineare e logica l'interpretazione della conversazione n. 2012757 del 22.11.2018 così come della conversazione n. 2614860 del 29.11.2018 nella parte in cui si valorizza un atteggiamento di minaccia da cui si desumono plurimi profili di cointeressenza o comunque vicinanza ai mandanti (Morzillo: io (...) ci devo andare da vicino e ci devo parlare a voce. Perché da vicino lo faccio prendere paura (...) compare se vengono a mettere qualche pressaiola (bomba) sotto casa tua e ti fanno saltare a te e la famiglia fanno bene...incomprensibile.... devo farlo cacare sotto, io ci vado di mezzo come intermediario, forse non hai capito paghi o non paghi che me ne frega (...) altrimenti devo chiamare di nuovo uu spalluzzo" e chiedere questi cosa hanno deciso di fare "). Tali conversazioni, dove comunque la funzione di intermediario

risulta svolta nell'interesse dei richiedenti, si ricollegano a successivi colloqui in cui palesemente si svolge un sopralluogo per un attentato, si fanno riferimenti specifici alla società Tecnoproject, si riferisce di telefonate da fare "con il panno davanti (progr. 3467619 del 9 dicembre 2018 riportata a pag. 35 del provvedimento impugnato), evidentemente per contraffare la voce; circostanza - questa - che smentisce in maniera definitiva la presenza di un intervento disinteressato e evidenzia come le doglianze difensive siano di fatto ispirate artatamente parcellizzata al di fuori di una effettiva considerazione del contenuto del fascicolo processuale.

2.8.5. Le doglianze con cui si contesta la sussistenza della gravità indiziaria in relazione al capo 5 risultano ancora una volta ispirate a una valutazione artatamente parcellizzata degli elementi richiamati dal Tribunale. da perdere di vista l'effettivo contenuto della motivazione (pagg. 41 ss.). In particolare, risulta chiaro dalle intercettazioni riportate nel provvedimento impugnato che, sia immediatamente dopo il primo atto di intimidazione ai danni della parte offesa (ottobre 2017), sia immediatamente prima gli eventi del novembre-dicembre 2018, risultano delle conversazioni contenenti chiari riferimenti alla persona offesa, alle richieste estorsive sottese agli atti di intimidazione medesimi, alle modalità di realizzazione degli atti medesimi. Inoltre, in alcune di tali intercettazioni vi è l'indicazione di particolari indicati dalla stessa persona offesa che escludono la possibilità di qualsivoglia fraintendimento.

Peraltro, non è nemmeno possibile mettere in dubbio che l'interpretazione delle conversazioni captate risulti logica e lineare e pienamente rispettosa del tenore letterale dei dialoghi. In esse emergono elementi di tale evidenza da ritenere sussistente la manifesta infondatezza del motivo di ricorso.

2.8.6. Infondate anche le contestazioni in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per l'uso dell'arma in relazione all'attentato di cui al capo 2) posto che risulta chiaro nel contesto della motivazione del provvedimento impugnato il riferimento alle intercettazioni per come richiamate e che, comunque, l'uso dell'arma emergeva anche nella progettazione degli atti intimidatori tanto da poter ritenere pienamente sussistente un coinvolgimento dell'odierno ricorrente.

2.9. Le doglianze in ordine alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso risultano manifestamente infondate.

Risulta palese dalla contestazione e dalla ricostruzione dei fatti tramite intercettazioni e accertamenti e sopralluoghi di PG la presenza di un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata (Sez. 2, Sentenza n. 45321 del 14/10/2015 Rv. 264900) tramite la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo (Sez. 2, Sentenza n. 16053 del

25/03/2015 Rv. 263525). ingenerando nella vittima la convinzione che l'agente appartenga a tale associazione o agisca in rappresentanza della stessa (Sez. 2, Sentenza n. 49090 del 04/12/2015 Rv. 265515). Risulta dimostrato che le richieste estorsive sono state operate richiamando alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la presenza di una associazione mafiosa, (*"sto prendendo potere in tutta la Valle Caudina" ... "se voi non fate quanto vi sto dicendo li conosco si potrebbero ritorcere contro di voi" "noi siamo gli amici.... già sai quello che devi fare "*), allo specifico fine di influire concretamente, attraverso il rimando ad un sodalizio dalla particolare efferatezza criminale, sulla capacità di resistenza della vittima (Sez. 5, Sentenza n. 12458 del 22/01/2014 Ud. (dep. 17/03/2014) Rv. 259404).

2.9.1. Risulta al proposito irrilevante la presenza o meno di una reazione della parte offesa non potendo essere desunta l'esistenza dell'aggravante non può essere desunto dalla mera reazione delle stesse vittime alla condotta tenuta dall'agente. (ad es. quando la vittima si era immediatamente rivolta alle forze dell'ordine - Sez. 2, Sentenza n. 45321 del 14/10/2015 Rv. 264900). Rimanendo anche irrilevante il fatto che la vittima delle minacce riesca ad assumere un atteggiamento di contrapposizione "dialettica" alle ingiuste richieste (Sez. 1, Sentenza n. 14951 del 06/03/2009 Rv. 243731, Izzo).

2.10. Quanto alle contestazioni in punto esigenze cautelari, sussiste motivazione adeguata in ordine alla accertata sussistenza di una finalità delittuosa che trascendeva i singoli episodi tale da rendere indiscussa la sussistenza, stabilità e perduranza del pericolo di reiterazione nonché alla accertata e ulteriormente progettata operatività in materia di armi (*"conversazione n. 2009544 del 22.11.2018, in cui, a un certo punto, il Morzillo così si esprime: "sto prendendo potere in tutta la Valle Caudina" e il Meccariello così replica: "la comandi tutta (...) conversazioni dalle quali si desume che il Morzillo ha la disponibilità di un arsenale riconducibile a lui, ma non solo, che va anche oltre le armi sequestrate in data 13 dicembre 2018"; " conversazione n. 3805670 del 13.12.2018, in cui il Morzillo parla, a seguito del sequestro presso la masseria del suocero, anche di una "55", di una "9 per 21" e di una "canne mozze", conversazione n. 3792024 del 13.12.2018, in cui il Morzillo informa che, a seguito della perquisizione, hanno trovato la bomba" e, alla domanda di Massaro Biagio volta a conoscere di chi sia, lo stesso risponde: "è mia" (...); conversazione n. 3799046 del 13.12.2018, in cui Clemente Rinaldo e il Morzillo proseguono nella discussione avente ad oggetto il rinvenimento delle armi e l'arresto del suocero del Morzillo, in particolare il Morzillo commenta che (...) le aveva affidate al suocero, il*

quale doveva fungere solo da custode (...); conversazione n. 3828167 del 13.12.2018, in cui il Morzillo, parlando con la madre, afferma che il fucile e la pistola li teneva da tempo; conversazione n. 3830835 del 13.12.2018, in cui il Morzillo, discorrendo con Danea Tommaso, asserisce che le armi trovate erano quelle "pulite" (vale a dire non ancora utilizzate in attentati) (...); conversazione n. 3819835 del 13.12.2018, da cui si comprende che dopo il rinvenimento dell'ordigno presso la masseria di Meccariello Giuseppe, il Morzillo ordina nuovi esplosivi, ma il Vernillo gli raccomanda di utilizzarli in breve tempo, massimo "una settimana" e di non metterli "all'umidità").

Ancora una volta, quindi, deve rilevarsi che le intercettazioni indicate in sede di motivazione del provvedimento impugnato risultano ampiamente esaustive e importano l'indicazione di elementi letterali che permettono di ritenere sussistente un pericolo concreto e attuale di reiterazione sub specie di prosecuzione della progettualità criminosa dell'indagato in ordine a delitti della medesima indole e in materia di armi.

3. Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3.1. Trattandosi di statuizioni a cui non consegue la rimessione in libertà del ricorrente detenuto, si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dell'art. 94 disp att cod proc pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94. comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2021

Il Consigliere estensore

Il Presidente